

MICHELINI MAURO  
VIA ANTONIO GRAMSCI, N 1  
40023 CASTEL GUELFO DI  
BOLOGNA (BO)  
*mauro.michelini@odcecmilano.it*

**OGGETTO: *Interpello n. 909-130/2023***  
***Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212***  
***MICHELINI MAURO***  
***Codice Fiscale: MCHMRA57S16C121F – PIVA: 11665090152***  
***Istanza presentata il 06/02/2023***  
***Scadenza dei termini per la risposta il 07/05/2023***

Con l'interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente

### **QUESITO**

Relativamente alla compilazione degli ISA, avendo adottato dal 01.01.2019 il codice attività n. 69.20.13 (Revisori contabili, altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi)(precedentemente avevo il codice attività dei Dottori Commercialisti 69.20.11), a seguito della cessione in data 01.04.2018 di una parte rilevante della mia attività, riferentesi prevalentemente a quella tipicamente

svolta nell'ambito della deontologia dell'ODCEC , residuando prevalentemente l'attività svolta nell'ambito della deontologia dell'OEC francese e accessoriamente quella dell'ODCEC, mi sono accorto che il codice attività adottato, forse non era pertinente, rispetto all'attività effettivamente esercitata, o forse non ne esisteva uno particolarmente adatto.

In effetti, per poter svolgere nel migliore dei modi la mia attività, ho effettivamente bisogno di essere continuamente aggiornato sulla normativa italiana, in quanto, assistendo io una clientela italiana per adempimenti fiscali ed amministrativi prevalentemente francesi, ho sempre bisogno di confrontarmi con la normativa italiana. Per questo rimango iscritto all'ODEC (di Milano)nella sezione degli attivi, e svolgo regolarmente le formazioni obbligatorie per legge.

Poi, su richiesta dell'OEC(di Marsiglia), lo stesso obbligo di iscrizione all'ODCEC(di Milano), mi viene richiesto dal lato francese, proprio per poter svolgere la mia attività, oltre che nel mio studio di Nizza, anche il quel di Ventimiglia(e quindi fuori dalla giurisdizione francese).

Preciso inoltre che, pur essendo stato iscritto, fino all'anno 2022, all'Albo dei Revisori Legali, ed avendo svolto regolarmente tutte le formazioni obbligatorie per legge, non ho mai avuto un incarico, in quanto ho sempre sostenuto, per mia intima convinzione, che le attività di Dottore Commercialista, e quella di Revisore Legale, fossero difficilmente compatibili tra loro.

Tenuto conto anche dell'impegno formativo, ho poi ritenuto bene di cancellarmi dall'Albo dei Revisori Legali, alla fine del 2022.

Concretamente le mie attività sono le stesse che potrei svolgere come Dottore Commercialista, solo che, essendo prevalentemente effettuate per l'Amministrazione finanziaria francese, sono difficilmente comparabili con quelle italiane, anche se parliamo sempre di tenuta di contabilità, di bilanci, di dichiarazioni dei redditi, eccetera.

Ho anche difficoltà a far rientrare la mia attività all'interno degli ISA, sia per queste ragioni, sia perché le mie prestazioni sono quasi esclusivamente a forfait (seppur basate sul tempo passato sul dossier), determinate sulla base dei minimi tariffari e perciò, non trovo nemmeno un rigo adatto al caso specifico, se non, ma mi sembrerebbe errato, nel rigo C35.

#### CONCLUSIONI

Forse che l'applicazione di un qualunque codice sia poco rispondente alla mia attività? Io penso di sì, in quanto, nell'ambito della mia categoria professionale, e anche in virtù dell'internazionalizzazione a cui si sono rivolti parecchi studi italiani, e, non esistendo, a mio parere, un codice residuale, resta estremamente complicato adattare il codice all'attività effettivamente svolta, benché il codice da me adottato ritengo sia il più confacente al mio caso.

#### **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

Per tutti questi motivi, non ritengo possibile l'applicazione degli ISA alla mia attività, considerando la stessa, come una causa di esclusione.

#### **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Il decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito in legge con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, modificato dal decreto-legge del 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge n. 58 del 28 giugno 2019, ha disposto l'introduzione degli indicatori sintetici di affidabilità (ISA) che vanno a sostituire gli studi di settore e i parametri.

Gli ISA si applicano agli esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo che svolgono come "attività prevalente" un'attività per cui risulta approvato un ISA e che non presentano una causa di esclusione.

Nelle istruzioni generali alla compilazione del modello ISA sono indicati, al paragrafo 2.3, i soggetti che non applicano gli indici di affidabilità fiscale.

In merito disciplina dell'interpello occorre, tuttavia, evidenziare quanto di seguito.

L'istituto dell'interpello è disciplinato dall'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 - come novellato dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 - e da regole procedurali stabilite dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Con la circolare n. 9/E del 1° aprile 2016 sono stati forniti chiarimenti in ordine alla disciplina sostanziale e procedurale dell'istituto dell'interpello.

Come chiarito dalla suddetta circolare, la procedura dell'interpello ha precisi presupposti e prevede determinati requisiti - sia sostanziali che formali - di ammissibilità e di regolarità dell'istanza, in assenza dei quali non può essere dato corso alla richiesta di parere formulata.

Al riguardo, occorre osservare che il comma 1, lettera a) , del menzionato articolo 11 dispone che il "contribuente può interpellare l'amministrazione per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente a: [...] l'applicazione

delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza [...]"

L'obiettiva incertezza interpretativa sulle disposizioni tributarie applicabili alla fattispecie oggetto d'interpello è un requisito immanente dello stesso istituto, e, inoltre, come chiarito dalla richiamata circolare n. 9/E del 2016 (cfr. il paragrafo 1.1), la richiesta di parere non può avere ad oggetto, in ogni caso, una questione di ordine tecnico-fattuale.

In linea generale, il comma 4 del citato articolo 11 stabilisce che "Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'amministrazione ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati ai sensi dell'articolo 5, comma 2.". Inoltre, l'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 156 del 2015 dispone che l'istanza d'interpello è inammissibile se "[...] non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente; [...]"

Sul tema, anche la circolare n. 21/E del 20 giugno 2022 (cfr. il paragrafo 2.1), nella quale è precisato, in particolare, che, in ogni caso, "le questioni interpretative, oggetto di un'istanza di interpello, devono necessariamente riguardare l'interpretazione di una norma di natura tributaria in relazione alla quale il contribuente è tenuto a dimostrare, ai fini dell'ammissibilità della stessa, la sussistenza delle obiettive condizioni che rendono incerta la sua applicazione. [...]", e ancora, nello stesso paragrafo si chiarisce "tenuto conto che, nel fornire il proprio parere, l'Amministrazione si limita all'interpretazione delle norme tributarie assumendo acriticamente i fatti

rappresentati nell'istanza presentata, devono considerarsi parimenti inammissibili quelle istanze che non prospettano alcun dubbio sull'interpretazione della norma tributaria e presuppongono, invece, esclusivamente un accertamento su circostanze di fatto che, tuttavia, può essere condotto dall'Amministrazione finanziaria solo con l'esercizio dei poteri esperibili durante le attività di controllo e, comunque, al di fuori del procedimento dell'interpello".

Infine, ai sensi del dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 156 del 2015, l'istanza d'interpello "[...] deve essere presentata prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima [...]".

Tanto premesso, occorre evidenziare che la questione posta dall'interpellante non concerne un dubbio interpretativo su una disposizione tributaria, quanto, piuttosto, un aspetto di ordine tecnico-fattuale, relativo al codice attività da applicarsi all'attività svolta dall'istante, oltre che alla compilazione dei menzionati modelli di rilevazione dei dati (attività, questa che esula dalle competenze esercitabili in sede di interpello e rientra in quella più generale di assistenza fornita dagli Uffici Territoriali), senza specificare, inoltre, il periodo d'imposta al quale si riferisce la dichiarazione annuale dei redditi cui gli ISA fanno riferimento.

Di conseguenza, non può essere qualificata come istanza di interpello quella tesa ad ottenere accertamenti di fatto.

Tutto ciò premesso, l'istanza viene dichiarata inammissibile a norma dell'articolo 5, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 156/2015, con la conseguenza che, in ogni caso, non

si producono a tal riguardo gli effetti di cui al comma 3 dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000.

Oltre alla sopracitata causa di inammissibilità, la presente istanza è carente per quanto attiene al requisito della "sottoscrizione dell'istante" previsto dall'art. 3, comma 1, lettera g), D. Lgs. 24/09/2015, n. 156, in quanto l'istanza, sottoscritta con firma autografa, non risulta accompagnata da una copia del documento di identità del sottoscrittore, mancanza che ai sensi del comma 3 del citato articolo richiederebbe l'invio al contribuente, da parte dell'Amministrazione, di un invito alla regolarizzazione.

Tuttavia, non si è proceduto all'invio di detta richiesta in virtù della predetta inammissibilità dell'istanza, assorbente rispetto alla presenza di carenze regolarizzabili.

**Il Capo Ufficio  
Firma su delega della  
DIRETTRICE REGIONALE,  
Rossella Orlandi  
SONIA TRIPALDI  
(firmato digitalmente)**